



## COPIA ORDINANZA SINDACALE

### N. 37 DEL 13-10-2020

#### **OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ORARI CHIUSURA PARCHI E GIARDINI COMUNALI**

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, recante “ Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Visto il D.P.C.M del 7 settembre 2020;

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020, 16 agosto 2020, 21 settembre 2020, 25 settembre 2020 e 7 ottobre 2020;

Richiamato in particolare l’art 1, punto 6 del su citato DPCM del 13.10.2020 che prescrive testualmente:

*“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

- a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;*
- b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;*
- c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di*

*attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;*

*d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; .....*”

Considerato che si è nella impossibilità di controllare il rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nelle ore notturne;

Ritenuto opportuno, quindi, contingentare in tal modo gli ingressi limitando la possibilità che si creino situazioni di rischio in orari ed aree di difficile controllo, al fine di tutelare più efficacemente i cittadini;

Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 punto 6 lett. b) c) ed), del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, sulla base delle motivazioni in premessa:

1. la chiusura di tutti i giardini e parchi comunali dalle ore 18,00 alle ore 09,00 del giorno seguente fino a successivo provvedimento di revoca;
2. di demandare al servizio tecnico di predisporre l'apposizione di idonea segnaletica all'ingresso delle aree indicate al punto 1;

3. di demandare ai competenti organi di vigilanza di provvedere all'apertura e alla chiusura negli orari indicati dei giardini e parchi comunali, di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - alla Prefettura di Frosinone;
  - al Comando di Polizia Locale;
  - alla Stazione dei Carabinieri,
  - all'ASL FR-1.

### **AVVERTE**

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il SINDACO

F.to Domenico ALFIERI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubbl. n. 1142

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15-10-2020 al 30-10-2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, lì 15-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to URBANO Dott.ssa SABRINA*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Paliano, lì 15-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to URBANO Dott.ssa SABRINA*